

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 8 maggio 1891, *Manicomi di S. Servalo c. Giunta prov. amm. di Venezia*.

Opera pia — Decisione della Giunta prov. amm. — Ricorso al re — Ricorso alla sezione IV del Consiglio di Stato — Approvazione dell'autorità tutoria — Notificazione (L. sulle istituz. pubb. di benef., 17 luglio 1890, art. 42; L. sul Cons. di Stato, 2 giugno 1890, art. 12, 28, 30).

Il ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato contro una decisione della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela di Opere pie investe anche il regio decreto che abbia confermato quella decisione.

L'art. 42 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non ha portato alcuna innovazione al procedimento stabilito dall'art. 18 della legge 3 agosto 1862, in virtù del quale contro la decisione della deputazione provinciale (ora Giunta prov. amm.) è ammesso il ricorso al re in via gerarchica.

Il sovrano decreto che provvede in tale ricorso costituisce appunto il provvedimento definitivo, dal quale, a norma degli art. 12 e 28 della legge sul Consiglio di Stato, è aperto l'adito al ricorso in via contenziosa alla IV Sezione.

Questo ricorso non è soggetto alla approvazione dell'autorità tutoria; ma deve essere notificato, sotto pena di inammissibilità, al Ministero dell'Interno.

La Sezione, ecc. — Attesochè è mestieri anzitutto esaminare le obiezioni addotte dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Ministero dell'Interno per sostenere che il ricorso non può essere ricevuto. E non sembra, in primo luogo, che si debba tener conto del primo motivo, il quale consiste in ciò, che il Consiglio di amministrazione non avrebbe ricorso contro il R. D. 7 dicembre 1890, ma contro le precedenti decisioni della Giunta provinciale. Il che è vero solo se si guarda all'apparenza; imperocchè il ricorso, sebbene presentato contro le decisioni della Giunta, tuttavia aggiunge che queste decisioni furono confermate dal R. D. 7 dicembre 1890, e di esso implicitamente chiede l'annullamento. Del resto non sarebbe possibile d'intendere come si impugnassero le decisioni della Giunta e non il decreto che le ha confermate.

Nè più fondata è la seconda avvertenza della Giunta provinciale. Essa ha interpretato l'art. 12 della nuova legge 17 luglio 1890 nel senso che dichiara definitive le decisioni della Giunta provinciale, e che dopo di esse lasci aperte due vie a chi voglia impugnarle, cioè quella del ricorso in via straordinaria, conformemente all'art. 12, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato, e quella del ricorso in via contenziosa alla Sezione IV.

Invece l'art. 14 nulla innova in tal materia al procedimento stabilito dall'art. 18 della legge 3 agosto 1862, in virtù del quale, contro le decisioni della Deputazione provinciale (ora Giunta amministrativa), si ricorre al Re in via gerarchica per promuovere il provvedimento definitivo, contro il quale soltanto ai termini degli art. 12 e 28 della legge sul Consiglio di Stato si può ricorrere, o al Re in via straordinaria, o in via contenziosa alla Sezione IV. Ed erra la Giunta amministrativa reputando che il ricorso al Re, che diè luogo al sovrano decreto del 7 dicembre 1890, precluda la via al ricorso alla Sezione IV; esso era anzi condizione essenziale perchè fosse aperto l'adito al ricorso in via contenziosa, dovendo dar luogo al provvedimento definitivo voluto dal già ricordato art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Attesochè non è fondato il dubbio affacciato dalla Giunta provinciale amministrativa, che il Consiglio ricorrente dovesse riportare l'approvazione dell'autorità tutoria, prescritta per stare in giudizio. Pur tacendo come sarebbe assurdo che un corpo morale, per ricorrere contro la Giunta amministrativa dovesse riportare l'approvazione di questa, si nota come qui non si tratti di controversia giudiziaria

considerata dall'art. 36 della legge sulle Opere pie, ma di gravame contro l'autorità tutoria. E' superfluo di avvertire che il ricorso investe l'autorità che lo ha emanato. Ad ogni modo la facoltà di ricorrere in via contenziosa amministrativa è data dalle leggi sul Consiglio di Stato e sulle Opere pie senza subordinarla ad autorizzazione preventiva.

Attesochè, se sono vari i motivi esposti dalla Giunta amministrativa, resta però da vedere se altri non ve ne siano per i quali il ricorso non possa essere ricevuto.

Or bene, così l'antica come la nuova legge sulle Opere pie stabiliscono che è provvedimento definitivo il regio decreto sul ricorso in via gerarchica contro la decisione della Giunta amministrativa. E se si è potuto ammettere che il ricorso di cui si discute investiva implicitamente anche il R. D. 7 dicembre 1890, non è però men vero che affinché il ricorso non fosse passibile di decadenza, a norma dell'art 30 della legge sul Consiglio di Stato, era mestieri che fosse notificato al Ministero dell'interno, che aveva promosso il decreto impugnato.

Per questi motivi, ecc.